



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

Nell'adunanza del 12 gennaio 2016, presenti i magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	Relatore

ha assunto la seguente deliberazione:

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3;

Visto l'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 che ha previsto la riduzione delle Aziende sanitarie locali della Regione ad una per ogni provincia;

Visti i commi 166 e 170 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), e s.m.;

Visti i commi 3 e 7 dell'art. 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito c.m. in legge 7.12.2012, n. 213;

Vista la Deliberazione n. 13/2014/AUT/INPR del 15 aprile 2014 della Sezione per le Autonomie della Corte dei conti con cui sono state approvate, relativamente ai bilanci dell'esercizio 2013,



le linee guida con correlato questionario, da utilizzarsi dai collegi sindacali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la redazione della relazione innanzi detta;

Vista la relazione rimessa dal collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia;

Viste le osservazioni del Magistrato Istruttore, dott.ssa Carmelina Addesso;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la Puglia per la data del 12 gennaio 2016, n.85/2015;

Viste la nota istruttoria, prot. n.2795 del 21 agosto 2015 e la risposta acquisita al prot. n.3799 del 15 ottobre 2015 e successive integrazioni;

Udito il relatore, dott.ssa Carmelina Addesso;

Uditi il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo;

Uditi il Direttore regionale del Dipartimento di Promozione alla Salute, del Benessere Sociale e dello Sport ed il Segretario Generale della Presidenza.

### **PREMESSO IN FATTO**

In sede di esame del questionario trasmesso dal Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, relativo al bilancio d'esercizio 2013, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrata dall'art. 1, commi 3 e 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, sono emerse alcune criticità per le quali è stata avanzata richiesta istruttoria con nota prot. n.2795 del 21/08/2015.

Con nota acquisita al prot. n.3799 del 15/10/2015 e successive integrazioni, l'Azienda forniva i chiarimenti richiesti. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: mancato aggiornamento del libro degli inventari, mancata rilevazione delle scorte di reparto, mancata riconciliazione del saldo di cassa dell'istituto tesoriere con le risultanze di Bilancio, iscrizione tra le sopravvenienze passive di voci di costo prevedibili, tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge, mancata riconciliazione dei debiti verso i fornitori, mancata allegazione dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide al Bilancio, proroghe di contratti scaduti, mancato conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi, scarsa efficienza nella procedura di recupero ticket non pagati, superamento del limite di spesa per consulenze, ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni, mancata rideterminazione della dotazione organica, criticità in relazione alla quantificazione dei fondi contrattuali, reiterate proroghe di contratti a termine, incremento dei costi della mobilità passiva, tempi elevati per liste di attesa, mancata osservanza della disciplina in materia di trasparenza, mancata risposta ai punti 12,15,17,24,25,29,30 della nota istruttoria.



Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n.85/2015 a convocare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore, relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva fissato il termine del 29 dicembre 2015, ore 12.00, per l'invio di eventuali memorie illustrative o di ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 85/2015 e delle osservazioni del Magistrato istruttore sono state inviate all'Azienda, a mezzo pec, in data 16 dicembre 2015 con nota prot. n. 4619 del 16 dicembre 2015.

Successivamente alla convocazione, pervenivano le memorie sulle osservazioni del Magistrato, con nota acquisita al prot. n.5434 del 29/12/2015, che consentivano di superare alcune delle criticità rilevate in sede istruttoria (mancata riconciliazione del saldo di cassa dell'istituto tesoriere con le risultanze di bilancio, criticità in relazione alla quantificazione dei fondi contrattuali, mancata risposta ai punti 12,15,17,24,25,29,30 della nota istruttoria, ad eccezione del limite di spesa per missioni e del mancato recupero dei costi per prestazioni rese a cittadini extracomunitari).

All'odierna adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'Azienda, il Direttore Generale, Dott. Vito Piazzolla, il Direttore Amministrativo, Dott. Giuseppe Nuzzolese ed il Dirigente del Controllo di Gestione, Dott. Cesare Cervia. In rappresentanza della Regione sono intervenuti il Direttore regionale del Dipartimento di Promozione alla Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, dott. Giovanni Gorgoni, ed il Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri che hanno depositato la nota, acquisita al prot. n.70 del 12.01.2016.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico finanziaria, i relativi bilanci.

Alla stregua delle indicazioni fornite dall'art. 1, comma 167, della legge n. 266/2005 le relazioni sindacali devono in ogni caso *"dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione"*. La magistratura contabile ha sviluppato tali verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la



caratteristica di essere finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha precisato e potenziato l'oggetto del controllo, sancendo che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli Enti che compongono il Servizio Sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n.266/2005, per la verifica degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti.

In base al successivo comma 7, l'accertamento, da parte delle Sezioni regionali della Corte di *"squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* fa sorgere l'obbligo per le amministrazioni interessate *"di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento"*.

In caso di inottemperanza al suddetto obbligo di trasmissione, o nel caso in cui la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

La disposizione appena richiamata prevede, pertanto, anche in relazione agli Enti del Servizio sanitario l'effetto interdittivo sui programmi di spesa dell'esito negativo del controllo, analogamente a quanto sancito per il controllo finanziario degli Enti locali. Tuttavia, il controllo affidato alla Corte dei conti sugli Enti del Servizio Sanitario presenta connotati peculiari, stante l'inevitabile coinvolgimento del diritto fondamentale alla salute e l'esigenza di contemperare la tutela di predetto diritto con la necessità di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

Sull'architettura di siffatto sistema di controllo è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 39/2014 dove, in merito alle questioni sollevate proprio con riferimento al sistema di controlli di cui al comma 7 sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, ha ribadito che *"il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-*



*regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie".*

Con riferimento all'obbligo, sancito dal citato comma 7, di adozione, da parte dell'ente, di provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio ed in relazione alle conseguenze scaturenti dalla violazione del medesimo, la Corte ha osservato che *"Si tratta, dunque, di effetti chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"*; ha, infine, precisato che *"siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia – come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 – si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito [...] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea. La ragionevolezza, in funzione della tutela dell'indicato interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e dell'unità economica della Repubblica, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dall'impugnato comma 7 – i quali consentono di garantire il rispetto dei menzionati interessi costituzionali anche quando l'ente controllato non vi provveda spontaneamente – comporta l'infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a séguito dell'imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge cost. n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell'equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla citata legge costituzionale), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi".*

L'istruttoria condotta sul Bilancio 2013 dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia ha evidenziato alcune criticità rilevanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del decreto legge n. 174/2012.

#### **1. Bilancio di esercizio.**

Il Collegio sindacale in sede di relazione del Bilancio di esercizio ha espresso parere non favorevole con osservazioni. Dall'analisi istruttoria sono emerse criticità che pongono dubbi sull'attendibilità del documento ed inerenti alla seguenti: al libro degli inventari, alle rimanenze di magazzino, alle sopravvenienze passive ed ai debiti verso i fornitori. A tali profili, si



aggiunge la mancata allegazione dei prospetti SIOPE e delle disponibilità liquide al Bilancio di esercizio.

**1.1.**Permane, anche per l'esercizio in esame, la problematica inerente al mancato aggiornamento del libro degli inventari, già rilevata da questa Sezione in sede di esame dei bilanci 2011 e 2012 (deliberazioni n.186/PRSSP/2013 e n.42/PRSS/2015). Non risulta, inoltre, ancora completata la riconciliazione dei dati contabili con quelli reali.

L'Azienda ha riferito che l'inventario è in fase di progressiva sistemazione (deliberazione n. 752 del 20.06.2014, allegato n. 3 delle controdeduzioni) e che *"nel corso dell'esercizio 2013 è stato completato l'inventario contabile delle immobilizzazioni materiali (mobili ed immobili) ricostruendo analiticamente per categoria omogenea e anno di acquisizione, il valore dei cespiti iscritti a bilancio ed i relativi fondi ammortamento .... Presenti tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del libro cespiti, stiamo procedendo alla fase di caricamento massivo. Contestualmente, sul valore relativo agli incrementi sui beni mobili (Altri) pari ad € 45.659.415,12, è stata avviata una prima rilevazione fisica su quelli acquistati attraverso n. 827 fatture (che rappresentano il 16,7% del n. totale fatture) per un valore complessivo di € 36.493.335,52 (che rappresentano l'81% del totale incrementi cespiti). Le n. 827 fatture hanno un valore unitario (fattura) superiore a € 10.000,00"*. Ha aggiunto, inoltre, che sarà prossimamente adottato il Regolamento che disciplina la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio non può che confermare, per l'esercizio in esame, i dubbi in ordine all'attendibilità delle voci di Bilancio riferite alle immobilizzazioni materiali nonché alle relative quote di ammortamento iscritte tra i costi.

**1.2.**In merito alla mancata rilevazione delle scorte di reparto nella voce rimanenze di magazzino iscritte in Bilancio, l'Azienda ha riferito che la dotazione di reparto non è mai stata oggetto di inventario e che è in corso di predisposizione la procedura per l'inventariazione dei suddetti beni.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza si precisa che *"sono state impartite le disposizioni e le procedure per l'esecuzione dell'inventario delle scorte di reparto"*.

Il Collegio prende atto della misura correttiva adottata, per l'esercizio in esame, tuttavia, deve confermare la criticità.

Si sottolinea l'importanza dell'adozione di un sistema contabile per la rilevazione e classificazione delle scorte e di un sistema di gestione dei magazzini, atti a garantire la rilevazione e la tracciabilità degli scarichi e dei trasferimenti al reparto, in modo da soddisfare le esigenze di monitoraggio completo del carico, dei consumi e della spesa. Con riferimento alle scorte di beni sanitari, in particolare, questa Corte (Sezione controllo Sardegna, deliberazione n. 5/PAR/2014, Sezione controllo Campania, deliberazione n. 17/PRSS/2015) ha già avuto modo di osservare che le coordinate normative dettate in materia (D.M. della Salute del 4/02/2009, del 11/06/2011, del 1 /03/2013 e art. 27 ss. del d.lgs. n.118/2011) richiedono la



tracciabilità del percorso dei beni dall'ingresso della farmacia ospedaliera fino alla distribuzione ai reparti per la successiva utilizzazione o distribuzione diretta ai pazienti, al fine di una corretta quantificazione sia dei consumi effettivi, sia delle giacenze finali (tutti valorizzati contabilmente grazie a detto monitoraggio), e ciò sia all'interno dei reparti che all'interno delle farmacie, con ulteriori riflessi positivi sulla programmazione della spesa futura.

**1.3.** Con riferimento alle sopravvenienze passive, il Collegio sindacale ha rilevato l'allocatione in tale voce di spese prevedibili come i costi relativi a personale dipendente e fatture inerenti ad acquisti di beni e servizi di anni precedenti.

Sul punto l'Azienda ha riferito che nell'ambito delle sopravvenienze vi sono voci imprevedibili, quali 3 milioni di euro per la rideterminazione delle rette anno 2012 da parte di cooperative sociali, 1 milione di euro per prestazioni erogate dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia e Casa Sollievo della Sofferenza, 1 milione di euro per adeguamento del premio assicurativo.

Dalla lettura della nota integrativa, tuttavia, emerge che, accanto a siffatte voci di costo, ve ne sono altre (circa 1,5 milioni di euro) che non sembrano rivestire i caratteri dell'imprevedibilità; ciò desta perplessità in merito alla corretta rilevazione dei costi aziendali, con particolare riferimento al principio di competenza. Si richiama quanto già osservato sul punto da questa Sezione in sede di esame del Bilancio 2011 (deliberazione n.186/PRSS/2013).

**1.4** Con riferimento ai debiti verso i fornitori, i giorni medi di ritardo, pur in decremento nel corso del triennio, rimangono comunque elevati, attestandosi al di sopra dei limiti di legge (indice di tempestività nella liquidazione delle fatture pari a 548 giorni al 31.12.2012, 334 giorni al 31.12.2013 ed a 121 giorni al 31.12.2014).

In sede istruttoria si sono chieste, inoltre, informazioni aggiornate in merito alla completa riconciliazione dei saldi verso i debitori ante 2011.

L'Azienda ha riferito che è in atto una procedura di riorganizzazione del ciclo passivo, sia in termini di sicurezza che di celerità di percorso; sotto tale profilo, l'introduzione della fatturazione elettronica ha consentito l'eliminazione della fase di scansione documentale, mentre è stata implementata la procedura relativa al ciclo di liquidazione delle fatture passive con l'introduzione di una serie di attività automatizzate.

Quanto sopra è stato ribadito in adunanza dal Direttore Generale che ha sottolineato il trend in diminuzione dei tempi di pagamento, grazie anche all'introduzione della fatturazione elettronica.

Pur prendendo atto delle misure sopra indicate, si osserva che i tempi medi di pagamento per l'anno 2013 si attestano al di sopra dei limiti di cui all'art. 4 d. lgs. n.231/2002 mod. dal d.lgs. n.192/2012 con conseguente rischio di aggravamento dell'esposizione debitoria per interessi moratori e per iniziative giudiziali.

Con riferimento agli interessi moratori corrisposti nel triennio, ed ai conseguenti accantonamenti, l'Azienda ha fornito i dati evidenziati nella seguente tabella:



voce	2014	2013	2012	Totale
Interessi moratori	1.812.140,00	3.978.640,00	3.232.475,00	9.023.255,00
accantonamento	1.550.000,00	0,00	5.747.000,00	7.297.000,00

Da quanto sopra emerge che nell'anno 2013 si è registrato un incremento degli interessi moratori rispetto all'esercizio precedente, pari a € 746.165,00, a fronte del quale l'accantonamento nell'esercizio di riferimento è stato pari a zero.

In ultimo, con riferimento al completamento della procedura di riconciliazione, l'Azienda ha riferito che *"la riconciliazione è ripresa a fine anno 2014 in quanto finalmente sono stati messi in linea tutti i conti contabili della SEPI, grazie alla nostra estrazione. Sicuramente nel corso del 2015 sarà completata"*, confermando il mancato superamento della criticità per l'anno 2013.

**1.5** In sede istruttoria è emersa la mancata allegazione dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide al Bilancio di esercizio.

L'Azienda ha riferito che *"i dati SIOPE vengono rendicontati dall'Istituto Tesoriere direttamente al Ministero"*.

Pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio non può che confermare la criticità, atteso che, a norma dell'art.77-quater, comma 11, del d. l. n.112/2008 e del D.M. attuativo del 23 dicembre 2009, i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del Bilancio di esercizio.

## **2. Acquisti di beni e servizi.**

Nel corso dell'istruttoria è emersa la persistenza di alcune criticità già riscontrate da questa Sezione in sede di analisi del Bilancio 2012 (deliberazione n. 42/PRSS/2015) e relative alle fattispecie di proroga contrattuale e alla mancata osservanza del disposto sulla spending review di cui all'art. 15 co. 13 lett. a) d.l. n.95/2012 conv. dalla l. n.135/2012.

**2.1.** In relazione alle proroghe di contratti scaduti, l'Azienda ha trasmesso l'elenco delle procedura di gara che si sono svolte nel triennio 2013-2014-2015 e, con specifico riferimento ai servizi di ristorazione e di raccolta e trasporto rifiuti speciali, ha confermato la persistenza di proroghe, attesa la particolare complessità delle istruttorie in corso.

In particolare, in relazione al servizio ristorazione, permangono *"Contratti rinvenienti dalle n. 3 ex ASL della Provincia di Foggia scaduti al 31.12.2010 (ultimo provvedimento di allineamento Deliberazione n. 1037 del 8 giugno 2010). E' in corso istruttoria complessa, con il coinvolgimento di una pluralità di competenze propedeutica all'indizione di una nuova procedura di gara comunitaria. I contratti in essere sono in proroga nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara"*.



Per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali sono in essere *"contratti rinvenienti dalle n. 3 ex ASL della provincia di Foggia scaduti al 31.12.2010 (ultimo provvedimento di allineamento Deliberazione n. 3806/CS/2008). E' in corso istruttoria complessa, con il coinvolgimento di una pluralità di competenze, propedeutica all'indizione di una nuova procedura di gara comunitaria"*. Infine, *"con nota prot. n. 44001 del 29/07/2015 anche l'ASL BT ha invitato l'ASL FG, in ottemperanza alle disposizioni regionali in ordine alla necessità di realizzare gare in forma aggregata, a valutare tale possibilità"*.

Alla luce di quanto riferito, si osserva che, nonostante la conclusione di numerose procedure di gara, permangono proroghe relative a contratti scaduti da almeno 5 anni, in contrasto con il carattere assolutamente eccezionale dell'istituto che ne impone un'utilizzazione temporalmente circoscritta.

Sul punto è intervenuto il Direttore regionale del Dipartimento di Promozione alla Salute, del Benessere Sociale e dello Sport il quale ha sottolineato come la Regione Puglia abbia posto particolare attenzione all'e-procurement del sistema sanitario regionale ed alla razionalizzazione degli acquisti in sanità. Sotto tale profilo, in attuazione della normativa nazionale in tema di centralizzazione degli acquisti (art. 9 d.l. n.66/2014 conv. dalla l. n.89/2014, e, più di recente, cfr. art. 1 commi 494 e ss. della l. n.208/2015), è stato assegnato alla società Innovapuglia S.p.a. il ruolo di soggetto aggregatore a livello regionale in relazione alle 14 categorie merceologiche individuate dal Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, nell'incontro tenutosi il 27 ottobre 2015. Per ulteriori categorie merceologiche, diverse da quelle individuate dal Tavolo Tecnico, si procederà in unione temporanea di acquisto ai sensi dell'art. 20 L.R. 26/2006 attraverso l'individuazione dell'Azienda capofila che dovrà aggregare i fabbisogni a livello regionale. Con deliberazione di Giunta Regionale n.2256 del 17.12.2015 *"Razionalizzazione degli acquisti sanitari. Abrogazione deliberazione n. 1391/2012, modifica DGR n. 2356 del 18/11/2014. Disposizioni."* sono state emanate precise disposizioni per dare un decisivo impulso alla razionalizzazione degli acquisti in sanità e superare, in tal modo, il problema delle proroghe patologiche. Sul piano temporale, il Dipartimento Promozione della Salute, provvederà a consegnare tutti i capitolati ad Innovapuglia S.p.a. entro il 31 gennaio 2016, al fine dell'avvio delle procedure selettive.

Il Collegio, pur prendendo atto delle misure adottate, osserva che l'efficacia delle medesime sul piano del contenimento delle proroghe patologiche potrà essere valutata solo una volta che il sistema sarà definitivamente avviato, con la conclusione delle prime procedure a livello aggregato regionale. Allo stato, pertanto, non può che ribadire la necessità di circoscrivere ad ipotesi assolutamente eccezionali e temporalmente circoscritte le proroghe di contratti scaduti, in modo che, conformando l'attività negoziale ai precetti legislativi e giurisprudenziali in materia, l'Azienda contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo della libera concorrenza nel mercato dei beni e servizi destinati agli enti del SSR.



Nell'attuale contesto normativo e giurisprudenziale, infatti, le proroghe, ponendosi in tensione con i principi comunitari in tema di gara richiamati dall'art. 2 d. lgs. n.163/2006, devono essere circoscritte ad ipotesi limitatissime ed eccezionali, costituendo unicamente lo strumento volto ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro, in caso di ritardi per fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione (cfr. art. 23 comma 1 l. 62/2005, Corte dei Conti sez controllo Veneto n. 215/PAR/2009, delibera ANAC n. 34/2011, Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n.2272 del 6/05/2015 e Sentenza n.4192 del 20/08/2013; Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n.3580 del 5/07/2013). In particolare, per costante orientamento della giurisprudenza, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3391/2008).

In relazione alle proroghe "tecniche" nelle more della selezione del nuovo contraente, è stato osservato come le stesse non possano essere utilizzate come un *"ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario"* e che l'uso improprio dell'istituto può assumere *"profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato"* (comunicazione A.N.A.C. del 18 novembre 2015).

**2.2.** Con riferimento al mancato conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi (previsto dall'art. 15, co. 13 lettera a) del d.l. n.95/2012), l'Azienda ha trasmesso i dati dei risparmi di spesa conseguiti nell'anno 2013 in relazione ai servizi di elisoccorso, vigilanza, noleggio dispenser acqua, disinfestazione e derattizzazione. Quanto ai servizi di appalto di lavanolo e ristorazione, invece, ha riferito che *"non è stato possibile né necessario applicare la spending review atteso che, a seguito dell'accorpamento delle tre ASL della provincia di Foggia nell'unica ASL provinciale (dal 1.01.2007) e della conseguente successiva riorganizzazione della rete ospedaliera regionale (anni 2011-2012: chiusura P.O. Marco in Lamis e Torremaggiore), si è verificata una drastica riduzione dei volumi di prestazione oggetto di appalto. Il medesimo discorso concerne le varie categorie merceologiche dei beni sanitari di prima necessità per i vari presidi ospedalieri"*.

Il Direttore Generale, in adunanza, ha aggiunto che si sta cercando di ridurre i costi per i consumi intermedi anche attraverso un abbattimento del 10% dei canoni di locazione passiva e mediante la richiesta di finanziamenti per l'acquisto di immobili.

Pur prendendo atto dei risparmi conseguiti, non risulta raggiunto l'obiettivo di riduzione fissato dal d.l. n.95/2012.



### **3. Procedure di recupero ticket.**

In sede istruttoria si è chiesto se sono state attivate le procedure di recupero dei ticket non pagati, precisando le percentuali di incasso sull'ammontare da recuperare.

Sul punto non sono stati forniti dati aggregati a livello aziendale, ma informazioni sui singoli presidi ospedalieri dalle quali si desume, un'inadeguata attività di recupero, sia sul piano temporale (tempestività dell'azione di recupero) che sul piano dei risultati ottenuti. A titolo esemplificativo in relazione al ticket di Pronto Soccorso erogato in codice bianco, è emerso che *"sono stati eseguiti accertamenti a carico di 1394 assistiti, dei quali 307 sono risultati esenti"* e che sull'ammontare complessivo dovuto di € 31.116,54 l'importo riscosso è pari ad € 6.067,62, corrispondente al 19,50% del totale.

Quanto al recupero per prestazioni rese a cittadini extracomunitari, l'Azienda ha precisato che si tratta di un obiettivo assegnato alla Dirigenza Sanitaria dei Presidi Ospedalieri nell'ambito del programma annuale delle attività "Obiettivi di equipe" con deliberazione del Direttore Generale n.626 del 30.09.2015. Non sono stati, tuttavia, forniti chiarimenti in merito all'attività di recupero concretamente posta in essere.

Parimenti, si riscontra carenza di dati in merito alla richiesta avanzata in sede istruttoria sul totale dei controlli a campione sulle esenzioni ticket e sui risultati emersi. Sul punto l'Azienda si è limitata a riferire che *"le attività di recupero proseguono anche sulla base delle indicazioni fornite negli elenchi trasmessi dal MEF su prestazioni erogate ad utenti esenti ticket"*.

Il Direttore del Controllo di Gestione, in adunanza, ha chiarito la procedura di recupero è stata attivata di recente per mancanza di personale competente in materia.

Pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio non può che confermare la criticità, sollecitando un più attento monitoraggio ed una più efficiente azione di recupero dei crediti scaturenti dalle prestazioni rese, anche al fine di evitare che costi dovuti dai singoli utenti rimangano a carico del Servizio Sanitario, scaricandosi, in ultima analisi, sull'intera collettività.

### **4. Spesa per consulenze.**

L'art. 6 co. 7 d. l. n.78/2010 stabilisce che *"Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti (...) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009"*. L'affidamento di incarichi in violazione di quanto sancito costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

L'Azienda ha confermato la mancata osservanza del limite sopra indicato per un importo pari ad € 58.018,08 (spesa sostenuta nel 2013 pari ad € 179.428,60 a fronte di un limite di € 121.410,52).

Si tratta di una criticità già emersa in sede di esame del Bilancio 2012.



## **5. Spesa per missioni.**

L'art. 6 co. 12 del d.l. n.78/2010 conv. dalla l. n. 122/2010 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del suddetto limite costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il tetto di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il contenimento della spesa per consumi intermedi, nel cui ambito rientra la spesa per missioni, costituisce un obiettivo primario della legislazione più recente (art. 6 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, art 5, comma 2, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228), poiché si tratta di una delle principali voci di costo per il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni che presenta un andamento in crescita costante (cfr. sul punto Sezione delle Autonomie delibera n. 26/SEZAUT/20013/QMIG).

La spesa per l'anno 2009 è stata pari ad € 430.371,59, mentre nell'anno 2013 ammonta ad € 1.143.778,35 (limite pari a € 215.185,795) e l'Azienda ha precisato che dall'importo totale devono essere sottratti i costi per il personale della Prevenzione, per le visite mediche fiscali, per il personale in comando e quelli per rimborso spese.

Sotto tale profilo si ricorda che le voci da escludere dal limite sono indicate espressamente e tassativamente dal legislatore (spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, effettuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e quelle effettuate dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca) e che, in ogni caso, anche sottraendo dall'ammontare complessivo le voci indicate (pari a € 411.225,7), la percentuale fissata dal legislatore risulta superata (spesa per l'anno 2013 di € 732.552,65 a fronte di un limite di € 215.185,795)

Nelle controdeduzioni si è sottolineato che la mancata osservanza del precetto è imputabile all'insufficienza dei pochi mezzi aziendali rispetto alle esigenze di servizio di un territorio vasto ed orograficamente complesso e che la Direzione aziendale sta cercando di integrare il parco automezzi al fine di contenere l'uso del mezzo proprio.

Pur prendendo atto di quanto riferito, non può che confermarsi, per l'esercizio in esame, la criticità già rilevata da questa Sezione in sede di esame del Bilancio 2012.

## **6. Spesa del personale.**



Il Collegio sindacale ha segnalato la presenza di criticità a causa dell'ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni, irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi professionali, mancata rideterminazione della dotazione organica, proroga dei contratti a tempo determinato per ispettori di vigilanza.

**6.1.** In relazione all'ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni, irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi professionali, il Dirigente Area Risorse Umane, ha riferito che *"quest'Area nell'anno 2013 non ha provveduto ad alcun conferimento in tal senso"*. Si osserva che dal prospetto inerente alle consulenze in corso per l'anno 2013, risultano incarichi in essere (in particolare, consulenze tecniche ed amministrative da privato e co.co.co) rispetto ai quali non sono state forniti chiarimenti circa l'assenza delle criticità.

**6.2.** In relazione alla mancata rideterminazione della dotazione organica, il Dirigente dell'Area Risorse Umane ha riferito che *"numerose sono state le proposte di bozze di dotazione organica richieste dalla Regione sulla base di linee guida ben precise e non approvate. Una prima bozza inviata a maggio 2013, seguita da altro invio a settembre e dicembre 2013. Nei mesi di marzo ed aprile 2014 la Regione Puglia ha nuovamente inviato linee guida di applicazione per l'ulteriore bozza di dotazione organica; si è in attesa di comunicazioni regionali"*.

Il Direttore Generale, in adunanza, ha precisato, sul punto, che c'è stato un problema di definizione degli atti aziendali e che è in atto una riorganizzazione ospedaliera; l'ultima dotazione organica a cui si fa riferimento è dell'anno 2011.

**6.3** Per quanto riguarda la fattispecie segnalata dal Collegio relativa alla proroga dei contratti con gli ispettori di vigilanza dal 2008 ad oggi, l'Azienda ha fornito una dettagliata ricostruzione della vicenda da cui è emerso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 1051 del 10.04.2008 veniva disposto l'utilizzo della graduatoria degli idonei di concorso bandito con delibera n. 966/2005 per far fronte al *"Piano Straordinario di vigilanza negli ambienti di lavoro"* approvato con D.G.R. n.279/2008 in esecuzione del D.P.C.M. 17.12.2007;
- con delibera n. 739 del 27.04.2010 veniva confermato l'incarico a tempo determinato per il triennio 2008/2011;
- con delibera n. 760 del 1.06.2011 si prorogava di anni 1 la durata dei suddetti contratti;
- con delibere D.G. n.894 del 6.06.2012 e 931 del 15.06.2012 l'Azienda prorogava di ulteriori sei mesi i contratti;
- successivamente intervenivano due ulteriori proroghe, rispettivamente, di mesi 6 (delibera D.G. n.1834/2012) e di mesi 10 (delibera D.G. n.909/2013);
- infine, si procedeva ad una ulteriore proroga fino al 31.12.2016 (delibera D.G. n. 427/2014) sulla base dell'art 18 co. 1 legge Regione Puglia n. 45/2013 (*"Le Aziende e gli enti del SSR che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016 prevedono di effettuare le procedure concorsuali, possono prorogare i contratti di lavoro a*



*tempo determinato dei soggetti che hanno maturato al 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia").*

L'Azienda ha anche precisato che il termine massimo di tre anni consentito dalla normativa all'epoca vigente (art. 4, d.lgs. n.368/2001) è stato superato in quanto, non potendo procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, l'unica strada percorribile era quella dei contratti a tempo determinato.

Pur prendendo atto di quanto riferito, permangono perplessità sulla compatibilità della reiterazione delle proroghe con la natura esclusivamente temporanea ed eccezionale delle esigenze che siffatte tipologie di lavoro sono chiamate a soddisfare (art. 36 d. lgs. n.165/2001).

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che il d. lgs. n.368/2001 *"non è dunque applicabile sic et simpliciter al pubblico impiego; in particolare, la possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato", id est di stipularli ex novo o prorogarli, è limitata alle ipotesi in cui sussistano le "esigenze di cui al comma 2", ossia le già citate esigenze di natura temporanea ed eccezionale, sicché "nell'ambito delle "esigenze di cui al comma 2", non possono essere ricomprese le diverse ipotesi previste dall'art. 5, comma 4 bis, del d. lgs. n. 368/2001, che concernono fattispecie, esigenze, situazioni, finalità del tutto differenti"; ne deriva che "non è possibile ricorrere alla proroga ex art. 5, comma 4 bis, del d. lgs. n. 368/2001, che non è applicabile al pubblico impiego in forza delle specifiche previsioni ostantive di cui al combinato disposto dei commi 2 e 5 ter dell'art. 36 del d. lgs. n. 165/2001"* (Sezione controllo Sicilia, deliberazione n. 122/2015/PAR).

La proroga dei contratti a termine oltre il limite previsto dalla disciplina all'epoca vigente (art. 4 d. lgs. n.368/2001, il d. lgs. n.368/2001 è stato abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che ha fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto e dall'art. 9 co. 28 d.l. n.78/2010) espone, inoltre, l'Azienda al rischio di risarcimento del danno, attesa l'impossibilità di conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato (art. 36 co. 5 e 5 ter d. lgs. n.165/2001, in questo senso, cfr. Corte di Cassazione, sez. lav. n.19371/2013, n. 14350/2010, e n. 27481/2014, Consiglio di Stato, sez. VI n. 2927/2011 e sez V n.4942/2002), con conseguente insorgenza di responsabilità per danno erariale.

Quanto all'ultima proroga disposta sulla base della legge regionale n. 45/2013 (art.18), si osserva che la stessa disposizione, autorizzando espressamente la proroga, in deroga alla normativa vigente, esclusivamente in relazione alla fattispecie ivi contemplata, conferma la non conformità alla disciplina vigente delle proroghe antecedenti, difettando, per le stesse, un'analogia deroga legislativa.

## **7. Costi della mobilità passiva.**

Sul fronte della mobilità passiva, si registra un incremento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013. Sulla base dei dati forniti in sede di controdeduzioni, infatti, la mobilità intraregionale



passa da € 360.073.844,00 ad € 376.341.218,00, mentre la mobilità extraregionale passa da € 60.767.306,00 a € 65.773.680,00.

In merito alle ragioni dell'incremento, l'Azienda sottolinea la posizione geografica di confine e, soprattutto, la presenza nel suo territorio di due grossi istituti di ricovero (Casa Sollievo della Sofferenza e l'Azienda Ospedaliera/Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia) che spingono in posizione marginale le strutture aziendali spesso carenti (per organici insufficienti) negli aspetti più qualificanti, come tempestività, accoglienza e qualità percepita. Si è osservato, infine, che *"maggiori disponibilità consentirebbero lo sviluppo di un migliore assetto organizzativo con sicuri ritorni economici in termini di riduzione dei ricoveri e riduzione della mobilità passiva (che incide per l'80% del loro valore)"*.

Quanto sopra è stato confermato in adunanza dal Direttore Generale che ha precisato che nel territorio concorrono anche gli Ospedali Riuniti, quello di Foggia e l'ospedale di San Giovanni Rotondo e che comunque l'Azienda sta valutando la qualità della propria produzione.

Sul punto si richiama quanto costantemente affermato da questa Corte in merito alla necessità di riorganizzazione delle strutture, in termini di efficienza e qualità dei servizi, al fine di consentire alle Aziende di aumentare la capacità attrattiva e, conseguentemente, ridurre i costi per mobilità passiva.

#### **8. Liste di attesa.**

In sede istruttoria si è chiesto il costo delle prestazioni sanitarie aggiuntive per il triennio 2012/2014 e se, attraverso il ricorso alle stesse, fosse stato raggiunto l'obiettivo di abbattimento delle liste di attesa.

L'Azienda ha indicato il costo delle prestazioni sanitarie aggiuntive per il periodo richiesto, come di seguito evidenziato:

	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Prestazioni sanitarie aggiuntive	€ 1.280.428,73	€837.983,92	€ 979.373,29

Quanto all'obiettivo di abbattimento delle liste di attesa, l'ASL ha specificato che con deliberazione del Direttore Generale n. 1341 del 15 settembre 2011 è stato adottato il Piano attuativo Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa-triennio 2011-2013 ed ha trasmesso una tabella indicante i giorni medi di attesa ex post del P.N.G.L.A (piano nazionale di governo delle liste di attesa).

Si osserva che nonostante il ricorso alle prestazioni sanitarie aggiuntive per fronteggiare la domanda, i tempi di attesa relativi ad alcune prestazioni (mammografia, ecolordoppler dei tronchi sovraortici, visita chirurgica vascolare) indicate nel piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2011-2013 (richiamate nella delibera di Giunta Regionale del 3 dicembre 2013, n. 2336: *"Art. 1, comma 4, lett. c) della L. 3 agosto 2007, n.120 modificato*



dall'art. 2, c. 1 della L. 189/2012. Fase sperimentale abbattimento liste d'attesa") rimangono comunque elevati.

Il Direttore Generale ha spiegato che le liste di attesa sono lunghe perché il sistema di rilevazione non distingue tra prima visita e visite programmate, si sta lavorando attivamente per la riduzione ed è stata avviata la sperimentazione di un call center.

#### **8. Amministrazione trasparente.**

In sede istruttoria si è rilevata la mancata ottemperanza a quanto disposto dal d. lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, in particolare, non è stata pubblicata la seguente documentazione:

- dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. In particolare non risulta pubblicata la delibera di questa Sezione n.42/PRSS/2015 relativa al Bilancio 2012, così come indicato nel dispositivo della medesima;
- dati e le informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36);
- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2013 (art. 33);
- le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché' degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento (art. 41).

Sul punto l'Azienda ha riferito che sta attivando un tavolo tecnico per mettere a regime l'intero processo della trasparenza.

Si ricorda che, a norma dell'art. 46 d.lgs. n.33/2013 *"L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili."*

**P.Q.M.**

la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia,

**ACCERTA**

sulla base dell'esame del questionario compilato dal Collegio Sindacale in riferimento al Bilancio dell'esercizio 2013 dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia:

- mancato aggiornamento del libro degli inventari;
- mancata rilevazione delle scorte di reparto nella voce rimanenze di magazzino;



- tempi medi di pagamento ai fornitori di beni e servizi superiore ai limiti di legge e mancata riconciliazione dei debiti verso i fornitori;
- iscrizione tra le sopravvenienze passive di costi prevedibili;
- mancata allegazione dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide al Bilancio;
- proroghe di contratti scaduti;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi;
- scarsa efficienza dell'attività di recupero ticket;
- mancata osservanza del limite di spesa per missioni;
- mancata osservanza del limite di spesa per consulenze;
- mancanza di chiarimenti in merito alla criticità relativa all'affidamento di incarichi a professionisti esterni segnalata dal Collegio sindacale;
- mancata rideterminazione della dotazione organica;
- reiterate proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato;
- incremento dei costi della mobilità passiva;
- liste di attesa con tempi medi elevati per prestazioni routinarie;
- mancata osservanza della disciplina sulla trasparenza.

## **INVITA**

ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e la Regione Puglia, nell'ambito delle rispettive competenze e potestà decisionali, ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della seguente pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Dispone che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di Supporto, ai suddetti Organi Regionali, nonché al Direttore Generale dell'Ente ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Così deciso in Bari, il giorno 12 gennaio 2016.

**IL RELATORE**

F.to Carmelina Adesso

**IL PRESIDENTE**

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 22/01/2016  
Il Direttore della Segreteria



F.to Marialuce Sciannameo